

Decreto Sindacale

n. 1 del 27-03-2020

Oggetto: Individuazione dei servizi comunali "indifferibili da rendere in presenza" dei dipendenti comunali e adozione misure di organizzazione degli uffici

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): [...]

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]

PREMESSO che:

- in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da corona virus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 22 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;
- con D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del predetto virus;
- con la direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione sono state fornite le prime indicazioni per le pubbliche amministrazioni situate al di fuori delle aree geografiche delle zone non soggette alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020, tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico, sono state adottate nuove ed ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio valide su tutto il territorio nazionale, nonché specifiche misure di informazione e prevenzione;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, proprio in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere estremamente diffusivo dell'epidemia che ha fatto registrare un incremento dei casi di contagio sull'intero territorio nazionale, sono state adottate ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 applicabili sull'intero territorio nazionale, al fine di garantire uniformità nell'applicazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n.6 del 23.2.2020" sono state individuate ulteriori misure, oltre che per le aree maggiormente colpite, anche a carattere nazionale tra le quali: *"s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie"*; - con DPCM del 09.03.2020 le misure di cui ai precedenti DPCM del Governo sono state estese a tutto il territorio nazionale;
- con DPCM del 11.03.2020 sono state introdotte ulteriori misure quali la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, con eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, edicole, tabaccai e farmacie e parafarmacie e per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni ha stabilito che **le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi**

Decreto Sindacale n.1 del 27-03-2020 COMUNE DI GONI

di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

- per la Regione Sardegna, in ragione della diffusività del virus ed in considerazione delle condizioni di estrema urgenza e necessità, sono state adottate dal Presidente della RAS diverse ordinanze, da ultimo la n. 5 del 10 marzo, per emanare misure di carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione;
- il DPCM adottato in data 11 Marzo 2020 ha introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 da applicarsi sull'intero territorio nazionale.
- il punto 1.6 di detto DPCM ha disposto che le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

PRECISATO che:

- con direttiva n. 1 del 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione (Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del D.L. n. 6 del 2020) si dispone che le pubbliche amministrazioni "nell'esercizio dei poteri datoriali, sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di inquadramento e tipologia di rapporto di lavoro";
- con la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 lo stesso Ministro della Pubblica Amministrazione, concernente le misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, si dà atto che per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 Della L. n. 124-2015 dal D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 relativo alle misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

Richiamata, da ultimo, la direttiva n. 2/2020 del 12.03.2020, la quale, nel ribadire l'esigenza di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici ed evitare il loro spostamento:

- riafferma come il ricorso al lavoro agile costituisca la modalità ordinaria di prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dal DPCM 8 Marzo 2020 in materia di congedo ordinario e ferie;
- prevede, da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività indifferibili, l'adozione di strumenti alternativi quale la rotazione del personale, la fruizione del congedo, banca delle ore;

DATO ATTO che tale direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.

RILEVATO altresì che:

- alla luce di tutte le disposizioni dettate in materia di emergenza sanitaria per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19, è opportuno, perdurando l'attuale fase emergenziale e fino al suo superamento, attivare nel comune di Goni il ricorso al lavoro agile attraverso l'individuazione di modalità semplificate e temporanee d'accesso, in modo tale da conciliare

le inderogabili esigenze di tutela della salute dei lavoratori, e più ampiamente della popolazione nella prevenzione dei fenomeni di possibile contagio e diffusione del virus, con le esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi di erogazione dei servizi alla cittadinanza e delle attività di competenza;

RITENUTO:

- di fornire indirizzi per l'organizzazione degli uffici e l'attivazione del lavoro agile per il personale dipendente e per l'individuazione di specifiche modalità di attuazione, nella presente fase emergenziale, compatibilmente con la tipologia delle attività e delle mansioni del lavoratore e le esigenze organizzative; ciò in considerazione della attuale fase emergenziale e nelle more della approvazione di un compiuto articolato regolamentare e dell'attivazione di modalità operative per la connessione alla rete aziendale del Comune di Goni attualmente in fase di sviluppo;
- di dover necessariamente anche valutare e garantire gli adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete aziendale;

SENTITI i responsabili di servizio;

CONSIDERATO che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali, oltre quelle già attuate sino ad ora;

DECRETA

DI INDIVIDUARE, fino alla data del 03 aprile 2020, le seguenti quali “**attività indifferibili da rendere in presenza**”:

- Attività della protezione civile
- Attività della polizia locale
- Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
- Attività urgenti dei servizi sociali
- Attività urgenti dei servizi finanziari
- Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone

DI STABILIRE i seguenti indirizzi per i Responsabili di servizio con obbligo esteso a tutti i dipendenti di osservarli scrupolosamente a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali:

- a) le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, relativamente alle sole attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o laddove possibile, assistenza virtuale);
- b) nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, avendo cura di procedere alla frequente areazione dei locali. Verranno osservate le misure igieniche sanitarie consigliate (accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti, osservanza dell'adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l'utenza);

- c) per tutto il periodo di permanenza della attuale emergenza sanitaria di cui ai DPCM indicati in premessa, al personale del Comune di Goni con rapporto di lavoro subordinato di qualsivoglia tipologia è estesa la possibilità di accesso alle modalità di lavoro agile in emergenza secondo gli indirizzi individuati nel presente provvedimento, nelle more di una più completa regolamentazione dell'istituto a regime;
- d) i Responsabili di Servizio avranno cura di verificare, in primo luogo, la compatibilità tra la tipologia delle attività e delle mansioni del lavoratore rispetto al lavoro agile e in ogni caso garantendo prioritariamente l'adeguato presidio dei servizi all'utenza e la continuità amministrativa attraverso la presenza di un adeguato contingente di personale, limitando la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione/turnazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, in modo che negli uffici comunali non vi siano contemporaneamente più di due dipendenti come nel caso dell'ufficio ragioneria/tributi;
- e) al fine di consentire l'accesso al lavoro agile al maggior numero possibile di dipendenti, si invitano i Responsabili a prevedere la possibilità di adottare criteri di rotazione anche nell'arco della settimana;
- f) hanno priorità nella fruizione del lavoro agile i lavoratori che presentino i seguenti requisiti secondo l'ordine di precedenza indicato:
 - i. le lavoratrici in stato di gravidanza;
 - ii. i lavoratori/trici con invalidità a titolo personale ai sensi della L. n. 104/1992 o coloro che, sulla base di specifica certificazione medica rilasciate da strutture sanitarie pubbliche, sono affetti da patologie per le quali è consigliato nella fase epidemica la permanenza al proprio domicilio.
 - iii. i genitori di figli minori (ivi compresi i casi di affidamento) con carichi di cura verso i minori nati dal 01 gennaio 2007, per la durata di sospensione delle scuole. In tal caso, sarà data priorità ai nuclei monogenitoriali mentre, per i nuclei con presenza di entrambi i genitori, il richiedente dovrà espressamente dichiarare di essere l'unico genitore ad avvalersi delle modalità di lavoro agile. Eventuali precedenzae saranno riconosciute in ragione della minore età dei figli minori;
 - iv. i lavoratori/trici con figli in condizioni di disabilità gravi di cui all'art. 3 comma 3 L.n. 104/1992;
 - v. i lavoratori/trici con genitori anziani da assistere in condizioni di disabilità gravi di cui all'art. 3 comma 3 L.n. 104/1992 ;
- g) le modalità di esercizio dell'attività lavorativa, in ragione dei compiti assegnati e degli specifici carichi di lavoro, saranno individuate dal Sindaco e autorizzate con apposito atto datoriale;
- h) la prestazione lavorativa dovrà avvenire avvalendosi di proprie strumentazioni informatiche per la connessione alla rete aziendale del Comune di Goni sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal Sindaco, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dall'amministratore di sistema;
- i) laddove sia possibile, per la specificità del carico lavorativo assegnato, operare senza avvalersi della connessione alla rete aziendale, il responsabile del servizio valuterà l'ammissibilità dell'istanza previa individuazione di specifici obiettivi misurabili di esecuzione della prestazione lavorativa (a titolo esemplificativo: elaborazione atti amministrativi, relazioni, documentazione per procedure di gara, elaborazione contratti, stesura reportistica, ecc.)

j) è fatto obbligo al personale che fruisce del lavoro agile di garantire la reperibilità telefonica o mediante modalità telematiche nella fascia oraria 9,00/13,00 e 15,00/18,00 per assicurare le necessarie forme di coordinamento con i referenti del Settore di appartenenza;

k) nei giorni di prestazione lavorativa nelle modalità di lavoro agile non spetta l'attribuzione di alcun buono pasto e non sono configurabili prestazioni di lavoro aggiuntive a carico dell'Amministrazione;

l) in attuazione di quanto disposto dal DPCM 08.03.2020, qualora sia possibile e in caso di indisponibilità di proprie attrezzature informatiche, si raccomanda la fruizione di periodi di ferie pregresse e del congedo ordinario;

DI TRASMETTERE, le presenti disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

E' fatto obbligo ad ogni dipendente di prendere visione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione della diffusione dell'epidemia in atto, attraverso la consultazione diretta degli stessi sul sito comunale che verrà continuamente aggiornato.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio on-line .

Copia della stessa sarà inviata:

- al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it;
- al Prefetto di Cagliari;
- alle OO.SS.;
- alla RSU Aziendale;
- al Responsabile Prevenzione e Protezione.

Sindaco

F.to Giovanni Maria Cabras